

# MAG

CONSULENTI ASSOCIATI

**Vademecum per la  
partecipazione al  
Bando di Gara relativo  
ai negozi di gioco**

*3 settembre 2012*

---

## Premessa

---

Il **Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98**, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all'articolo 24, commi 37 e 38, stabilisce che **AAMS** attui una o più procedure di selezione per individuare nuovi concessionari per i giochi a base sportiva ed ippica.

Sulla base di quanto previsto dal successivo **Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16**, articolo 10, comma 9 octies, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, in data 26 luglio 2012 AAMS ha emanato il Bando di gara (pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 luglio 2012 e dalla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 31 luglio 2012) e le regole amministrative e tecniche della procedura di selezione.

**Tale procedura si inserisce in un quadro legislativo, concessorio e di mercato estremamente complesso e caratterizzato da elevata indeterminazione.**

Sotto il primo aspetto nell'ultimo anno il **quadro legislativo** si è evoluto sia per modifiche di legge (ad es. «Legge di Stabilità») sia attraverso sentenze ed interpretazioni giurisprudenziali (Corte Europea, Cassazione).

Sotto il **profilo concessorio** si evidenzia la coesistenza nel settore di molti operatori che raccolgono gioco in modo autorizzato, in virtù di distinti e successivi titoli concessori, e di un elevato numero di operatori "non autorizzati" ovvero privi di titolo concessorio.

Il **contesto di mercato** risulta non meno indeterminato, con un andamento della raccolta complessivamente in contrazione, ma con dinamiche differenti tra i giochi sportivi e quelli ippici.

**E' pertanto evidente che, dato lo stato critico del mercato ed il complesso, e sotto alcuni aspetti indeterminato, quadro regolatorio e concessorio, l'eventuale partecipazione a questa procedura, che allarga la rete di vendita in un momento tra l'altro di contrazione del quadro macroeconomico generale, deve essere attentamente analizzata e valutata nei suoi molteplici aspetti.**

Il presente documento intende fornire **unicamente una sintesi degli elementi caratterizzanti la procedura di selezione e la concessione oggetto di gara**, così come desumibili dalla documentazione di gara, senza effettuare valutazioni soggettive di carattere strategico, economico, organizzativo relative alla opportunità o meno di partecipare alla procedura stessa.

## Contenuti

---

### **1. QUADRO DI SINTESI**

- Elementi del bando di gara – Tempistica – Fonti documentali – Giochi oggetto di concessione – Contesto di mercato

### **2. IL BANDO DI GARA**

- Caratteristiche dei diritti e richiesta informazioni – Requisiti richiesti – Le garanzie – Preparazione e presentazione della domanda di partecipazione – Procedura di aggiudicazione

### **3. LA CONCESSIONE**

- Adempimenti antecedenti alla stipula – Adempimenti propedeutici alla raccolta – La rete telematica, allestimento del negozio e livelli di servizio – Adempimenti, obblighi e responsabilità del concessionario


### **4. CONCLUSIONI**

- Riepilogo dei principali oneri derivanti dalla partecipazione ed aggiudicazione – Elementi pro e contro la partecipazione

## 1 - Quadro di sintesi – Sintesi degli elementi del bando di gara

<b>N° DIRITTI A GARA</b>	→ <b>2.000</b> diritti relativi a negozi di gioco
<b>TIPOLOGIA DI GIOCHI OGGETTO DELLA CONCESSIONE</b>	→ Giochi pubblici su base <b>ippica</b> e <b>sportiva</b> (e su eventi simulati)
<b>CRITERI DI AGGIUDICAZIONE</b>	→ Offerta <b>economicamente più vantaggiosa</b>
<b>BASE ECONOMICA DI OFFERTA</b>	→ <b>11.000</b> euro
<b>TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	→ <b>19 ottobre 2012</b> – ore 15.00
<b>DURATA</b>	→ Fino <b>al 30 giugno 2016</b> (circa 38-40 mesi)
<b>AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE</b>	→ Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ( <b>AAMS</b> )
<b>SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE</b>	→ <b>Operatori di gioco</b> abilitati nello Spazio Economico Europeo
<b>REQUISITI</b>	→ Di <b>fatturato</b> e <b>capacità tecnico – infrastrutturale</b>
<b>FORMA GIURICA DEI PARTECIPANTI</b>	→ <b>Qualsiasi</b> (società di persone, di capitali, costituende, consorzi)
<b>FORMA GIURIDICA DEGLI AGGIUDICATARI</b>	→ <b>Società di capitali</b>
<b>SEDE LEGALE DEGLI AGGIUDICATARI</b>	→ In uno <b>Stato dello Spazio Economico Europeo</b>
<b>GARANZIE</b>	→ Una <b>garanzia provvisoria</b> e una <b>garanzia definitiva</b>
<b>INDORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE</b>	→ Sito <a href="http://www.aams.it">www.aams.it</a> e e.mail <a href="mailto:giochi.concessioninegozi@aams.it">giochi.concessioninegozi@aams.it</a>


## 1 - Quadro di sintesi - Tempistica



\* Il concessionario è tenuto a completare l'attivazione della rete di negozi entro 12 mesi dalla stipula della convenzione

\*\* Con le modalità di cui al paragrafo 2.6 delle Regole Tecniche

## 1 - Quadro di sintesi – Le fonti documentali



## 1 - Quadro di sintesi – I giochi oggetto di concessione

**Scommesse sportive a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi, diversi dalle corse di cavalli:** sono le scommesse, previste dal decreto ministeriale n. 111 del 1 marzo 2006 in cui il giocatore conosce le quote e l'importo dell'eventuale vincita prima dell'effettuazione della giocata



**Scommesse sportive a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli:** sono le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, previste dal decreto ministeriale n. 278 del 2 agosto 1999 e successive modificazioni



**Concorsi a pronostici ippici e sportivi:** sono il concorso su base ippica V7, di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 87 ed i concorsi sportivi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni



**Scommesse ippiche a quota fissa e a totalizzatore:** sono le scommesse sulle corse dei cavalli c.d. «da agenzia» (vincente, piazzato, ecc.), previste dal decreto interdirettoriale del 25 ottobre 2004



**Giochi di Ippica Nazionale e Internazionale:** sono le formule di scommessa denominate vincente, accoppiata, tris, quartè e quintè, introdotte ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della Legge 30 dicembre 2004, n.311 nonché quelle di ippica internazionale ai sensi del Decreto Direttoriale 10 marzo 2008



**Scommesse su eventi simulati:** sono le scommesse che saranno definite con provvedimenti ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della L. 27 dicembre 2006, n. 296



## 1 - Quadro di sintesi – Il contesto di mercato

Il mercato «autorizzato» complessivo **2011** dei giochi oggetto di concessione, misurato in termini di raccolta, è stato di **5,3 miliardi** di euro (di cui **4,1 mld da parte della rete fisica** e **1,2 mld** attraverso il canale on line).

In particolare la raccolta è stata di **3,9 miliardi di euro per i giochi su base sportiva** (offline ed online) e meno di **1,4 miliardi di euro per i giochi su base ippica**; la raccolta assicurata dalla **rete fisica** è di circa **2,8 miliardi di euro per lo sport** e di **1,3 per l'ippica**.

La raccolta complessiva è in calo per lo sport e in calo strutturale e pesante per i giochi su base ippica (negli ultimi 5 anni la raccolta si è quasi dimezzata).

Le scommesse su eventi simulati ancora non sono avviate (dovrebbero iniziare la raccolta verso la fine del 2012).

La rete di vendita attuale «autorizzata» (in virtù di distinti e successivi titoli autorizzatori) è composta da **circa 6.300 punti** (2.000 tra agenzie e negozi e 4.300 corner) che offrono **scommesse sportive** e da **circa 7.500 punti** (1.500 tra agenzie e negozi e circa 6.000 corner) che offrono **scommesse ippiche**. L'offerta è spesso congiunta (ippica e sport).

<i>Raccolta in euro/mil</i>	H1 2010	H2 2010	H1 2011	H2 2011	H1 2012	% H1 '12/'11
Scommesse sportive	2.390	2.006	2.085	1.764	1.994	-4,4
Concorsi pronostici su base sportiva	54	39	40	30	27	-32,5
Scommesse a totalizzatore "BIG"	3	3	3	2	2	-33,3
<b>Giochi a base sportiva</b>	<b>2.447</b>	<b>2.048</b>	<b>2.128</b>	<b>1.796</b>	<b>2.023</b>	<b>-4,9</b>
Ippica Nazionale	286	244	245	148	143	-41,6
Scommesse ippiche	649	550	525	453	380	-27,6
V7 *	0	0	0	0	0	n.a.
<b>Giochi a base ippica</b>	<b>935</b>	<b>794</b>	<b>770</b>	<b>601</b>	<b>523</b>	<b>-32,1</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.382</b>	<b>2.842</b>	<b>2.898</b>	<b>2.397</b>	<b>2.546</b>	<b>-12,1</b>

\* Il concorso V7 raccoglie importi non rilevanti



## Contenuti

---

### 1. QUADRO DI SINTESI

- Elementi del bando di gara – Tempistica – Fonti documentali – Giochi oggetto di concessione – Contesto di mercato

### 2. IL BANDO DI GARA

- Caratteristiche dei diritti e richiesta informazioni – Requisiti richiesti – Le garanzie – Preparazione e presentazione della domanda di partecipazione – Procedura di aggiudicazione

### 3. LA CONCESSIONE

- Adempimenti antecedenti alla stipula – Adempimenti propedeutici alla raccolta – La rete telematica, allestimento del negozio e livelli di servizio – Adempimenti, obblighi e responsabilità del concessionario

### 4. CONCLUSIONI

- Riepilogo dei principali oneri derivanti dalla partecipazione ed aggiudicazione – Elementi pro e contro la partecipazione

## 2 – Il bando di gara – Caratteristiche dei diritti e richiesta di informazioni

COSA SI INTENDE PER  
**DIRITTO** E COME PUO'  
ESSERE ESERCITATO?

Per **diritto** si intende il **presupposto giuridico** che consente al concessionario l'attivazione e la conduzione di un **negozio**, ossia di un esercizio avente come attività esclusiva la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.

Il negozio, ai sensi del **Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16**, articolo 10, comma 9 octies, può essere ubicato ovunque senza il vincolo delle distanze minime con gli altri negozi o rispetto ad altri punti di raccolta, già attivi, di identiche scommesse.

Non c'è limite al numero di diritti acquistabili attraverso la procedura di selezione.

Il diritto va esercitato, a pena di decadenza, **entro 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione**.

DOVE POSSONO ESSERE  
OTTENUTE TUTTE LE  
**INFORMAZIONI** E CHIARITI  
I DUBBI?

I documenti necessari per partecipare alla procedura di selezione sono disponibili sul sito [www.aams.gov.it](http://www.aams.gov.it).

All'indirizzo di posta elettronica [giochi.concessioninegozi@aams.it](mailto:giochi.concessioninegozi@aams.it) può essere richiesto ogni ulteriore chiarimento circa la procedura di selezione **fino al 21 settembre 2012**.

AAMS, dopo aver selezionato le domande a cui dare risposta, provvede ad inviare le risposte mediante posta elettronica nonché, al fine di renderle note a tutti i soggetti che ne abbiano interesse, a pubblicarle in forma impersonale sul sito [www.aams.gov.it](http://www.aams.gov.it).

## 2 – Il bando di gara – Requisiti dei partecipanti

1

### SETTORE DI ATTIVITA'

La partecipazione alla procedura di affidamento in concessione è riservata agli **operatori di gioco** che effettuano la raccolta per almeno una tipologia di gioco corrispondente o assimilabile ad una di quelle facenti parte del **portafoglio dei giochi gestiti da AAMS in Italia o in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo\***, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace **titolo abilitativo\*\*** rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

2

### FATTURATO MINIMO

Possono partecipare i soggetti che hanno conseguito **ricavi complessivi**, relativi all'attività di operatore di gioco, non inferiori ad euro **2.000.000,00** (duemilioni/00) nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda\*\*. (cfr. par. 3.2 delle Regole Amministrative).

3

### FORMA GIURIDICA

Qualsiasi: possono partecipare alla procedura di affidamento della concessione: - le imprese individuali, - le società di persone, - le società di capitali, - le società consortili, - i consorzi, - le società costituende.

**I partecipanti non società di capitali devono impegnarsi a costituirsi in società di capitali** con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, **prima della sottoscrizione della convenzione**, pena il diniego alla stipula della stessa.

4

### ALTRI REQUISITI E CONDIZIONI

I candidati devono possedere tutti i requisiti e rispettare tutte le condizioni indicate rispettivamente nei capitoli 4 e 5 delle "Regole Amministrative" (tra cui requisiti di **solidità patrimoniale**, di **capacità tecnico-infrastrutturale**, **regolarità nei pagamenti** nel caso in cui si sia già concessionari, ecc...)\*\*

\* Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list" vedasi paragrafo 3.5 delle Regole Amministrative

\*\* Il requisito di operatore di gioco e quello del fatturato possono essere posseduti anche per il tramite di società controllanti o controllate

\*\*\* Per un dettaglio degli altri requisiti e condizioni si veda, oltre che la documentazione di gara, l'**Allegato 1** al presente documento

## 2 – Il bando di gara – Il sistema delle garanzie

Sono previste **2 tipologie di garanzie**, da presentare per finalità differenti ed in momenti successivi

**GARANZIA PROVVISORIA\*** da presentare con la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

**La garanzia provvisoria garantisce il rispetto degli obblighi assunti con la presentazione della domanda di partecipazione fino alla sottoscrizione della convenzione.**

Il soggetto partecipante è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione, inserendolo all'interno della busta A, l'originale della quietanza della garanzia provvisoria.


L'importo della garanzia provvisoria deve essere pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00) per ogni diritto di cui si chiede l'assegnazione, con un importo minimo complessivo pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00).

**GARANZIA DEFINITIVA\*\*** da presentare alla STIPULA DELLA CONVENZIONE

**La garanzia definitiva garantisce il rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione.**

L'importo della garanzia presentata dal concessionario ai fini della sottoscrizione della convenzione, valido per il primo anno e da adeguare annualmente, è pari al prodotto di euro 70.000,00 (settantamila/00) per ogni diritto acquisito

Tale importo è adeguato con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base sia del numero di diritti posseduti dal concessionario al 31 dicembre di ciascun anno sia del movimento netto conseguito\*\*\*.



\* Per un approfondimento delle caratteristiche della Garanzia provvisoria si veda il Capitolo 11 delle Regole Amministrative

\*\* Per un approfondimento delle caratteristiche della Garanzia definitiva si veda l'articolo 16 e l'Allegato 1 dello Schema di convenzione

\*\*\* Il movimento netto indica l'incasso della raccolta, al netto dell'importo delle giocate annullate e/o rimborsabili

## 2 – Il bando di gara – Presentazione della domanda di partecipazione

Per partecipare alla procedura di affidamento in concessione **il soggetto partecipante\* deve far pervenire**, a pena di esclusione, a propria cura, spese e rischi, giuridici ed economici, **entro le ore 15.00 del 19 ottobre 2012**, al seguente indirizzo:


**Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  
Direzione per i giochi – Ufficio 10  
Via della Luce, 34/a bis – 00153 Roma – Italia**

un **plico chiuso**, controfirmato sui lembi e sigillato con ceralacca, ovvero chiuso con altro sistema idoneo a garantire la segretezza del contenuto, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura:

**"Procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio di giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44".**

Il **plico deve contenere due buste**, denominate rispettivamente "A" e "B" \*\*, a loro volta chiuse, controfirmate su entrambi i lembi e sigillate con ceralacca ovvero chiuse con altro sistema idoneo a garantire la segretezza del contenuto, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:

- **Busta A** - "Procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio di giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44" – busta A"
- **Busta B** - "Procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio di giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44" – busta B"



\* Per un approfondimento delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione si veda il Capitolo 10 delle Regole Amministrative

\*\* Per una sintetica descrizione del contenuto delle 2 buste si veda la slide successiva del presente documento, nonché i Capitoli 7 e 8 delle Regole Amministrative

## 2 – Il bando di gara – Contenuti delle buste A e B da inserire nel plico



### BUSTA A

- ➔ **domanda di partecipazione** che deve essere, pena l'esclusione:
  - sottoscritta per accettazione in originale in ogni sua pagina,
  - redatta in lingua italiana,
  - conforme allo "Schema di domanda di partecipazione", di cui agli Allegati 1, 2, e 3 delle Regole Amministrative;
- ➔ **allegati alla domanda di partecipazione**, di cui al punto 7.3 delle Regole Amministrative lettere da a) a l)\* tra cui:
  - la **ricevuta in originale del versamento del contributo** di cui alla deliberazione del 21 dicembre 2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (**AVCP**), ovvero copia autentica della stessa, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità che nel caso di società è quello del legale rappresentante\*\*;
  - l'originale della **quietanza della garanzia provvisoria** (pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00) per ogni diritto di cui si chiede l'assegnazione, con un importo minimo complessivo pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00) .



### BUSTA B

- ➔ la **dichiarazione** con cui il candidato formula l'offerta economica che deve essere, pena l'esclusione:
  - sottoscritta per accettazione in originale in ogni sua pagina,
  - redatta in lingua italiana,
  - conforme allo "Schema di dichiarazione di offerta economica", di cui all'Allegato 4 delle Regole Amministrative;
- ➔ l'**offerta economica** su supporto informatico (predisposta secondo quanto stabilito nelle Specifiche tecniche per la predisposizione del supporto informatico pubblicate sul sito [www.aams.gov.it](http://www.aams.gov.it)\*\*\*);
- ➔ l'**offerta economica** su supporto cartaceo (predisposta secondo quanto stabilito nelle Istruzioni per la stampa dell'Offerta economica contenuta nel supporto informatico pubblicate sul sito [www.aams.gov.it](http://www.aams.gov.it)\*\*\*);

\* Per un dettaglio degli allegati alla domanda di partecipazione si veda, oltre che la documentazione di gara, l'**Allegato 2** al presente documento

\*\* Per un approfondimento delle caratteristiche del contributo AVCP si veda il Capitolo 9 delle Regole Amministrative

\*\*\* In caso di discordanza tra il contenuto del supporto informatico e quello del supporto cartaceo, è valido quanto riportato sul cartaceo

## 2 – Il bando di gara – Procedura di aggiudicazione

1. Il Direttore Generale di AAMS con apposito provvedimento istituisce la **Commissione di selezione**, che avrà la responsabilità di valutare la documentazione e le offerte e aggiudicare i diritti.
2. Il giorno **6 novembre 2012, alle ore 10:00**, presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Via della Luce, 34/a bis - 00153 ROMA, la Commissione di selezione avvia la procedura di selezione con l'apertura dei plichi previsti al paragrafo 10.2 delle Regole Amministrative e delle sole **buste "A"** in essi contenute.
3. La Commissione di selezione, in una o più sedute, procede all'**esame della documentazione** contenuta nella Busta A. Su tale base individua i soggetti che hanno titolo a partecipare alla comparazione delle offerte economiche per l'aggiudicazione dei diritti relativi ai negozi.
4. Pubblicazione sul sito [www.aams.gov.it](http://www.aams.gov.it) dell'elenco dei soggetti che hanno titolo a partecipare alla comparazione delle offerte economiche (insieme all'indicazione del luogo e della data di apertura della Busta B).
5. La Commissione di selezione procede, per i soggetti inseriti nell'elenco, all'apertura delle **buste "B"** contenenti l'offerta economica.
6. La Commissione effettua la **comparazione delle offerte economiche**, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la seguente procedura:
  - verifica, per ciascun candidato, della coincidenza dell'importo dell'offerta economica presentata, per ogni diritto, nel supporto informatico e nel supporto cartaceo (applicazione del criterio della prevalenza dell'importo dichiarato nel supporto cartaceo);
  - predisposizione dell'elenco, redatto in ordine decrescente d'importo, contenente le offerte pervenute dai soggetti ammessi alla comparazione delle offerte economiche;
  - assegnazione provvisoria dei diritti a partire dall'offerta economicamente più elevata, e così via a decrescere fino ad esaurimento del numero di diritti aggiudicabili, salvo eventuali casi di parità, opportunamente indicati;
  - risoluzione dei casi di parità secondo il criterio dell'aggiudicazione per sorteggio da parte della Commissione di selezione relativamente ad ogni singolo diritto con offerta di pari valore.
7. La Commissione di selezione provvede a determinare l'**elenco definitivo dei diritti assegnati con l'indicazione dei relativi assegnatari**.
8. AAMS aggiudica le concessioni e pubblica l'**elenco degli aggiudicatari** sul sito web [www.aams.gov.it](http://www.aams.gov.it).



## Contenuti

---

### 1. QUADRO DI SINTESI

- Elementi del bando di gara – Tempistica – Fonti documentali – Giochi oggetto di concessione – Contesto di mercato

### 2. IL BANDO DI GARA

- Caratteristiche dei diritti e richiesta informazioni – Requisiti richiesti – Le garanzie – Preparazione e presentazione della domanda di partecipazione – Procedura di aggiudicazione

### 3. LA CONCESSIONE

- Adempimenti antecedenti alla stipula – Adempimenti propedeutici alla raccolta – La rete telematica, allestimento del negozio e livelli di servizio – Adempimenti, obblighi e responsabilità del concessionario

### 4. CONCLUSIONI

- Riepilogo dei principali oneri derivanti dalla partecipazione ed aggiudicazione – Elementi pro e contro la partecipazione



### 3 – La concessione – Adempimenti antecedenti alla stipula



La stipula della convenzione che perfeziona la procedura di affidamento della concessione è successiva alla comunicazione da parte di AAMS dell'aggiudicazione definitiva.


Ai fini della sottoscrizione della convenzione il soggetto aggiudicatario deve effettuare le seguenti operazioni:

- ottenere la **garanzia definitiva** (sulla base del numero di diritti aggiudicati);
- **versare l'importo corrispondente all'offerta economica** per i diritti di cui risulta aggiudicatario (secondo le modalità descritte al punto b) del paragrafo 14.2 delle Regole Amministrative);
- per i soggetti che hanno partecipato alla procedura di selezione come imprese individuali, società di persone, società consortili di persone o società costituenti, **costituirsì o trasformarsi in società di capitali**, con riferimento esplicito, nell'oggetto sociale, all'esercizio delle attività affidate in concessione;
- per i soggetti che hanno partecipato alla procedura di selezione come società di capitali, **modificare, se necessario, l'oggetto sociale** con riferimento esplicito all'esercizio delle attività affidate in concessione;
- **compilare 3 copie del frontespizio dello schema di convenzione e sottoscriverne** per esteso ogni pagina;
- preparare l'**altra documentazione** richiesta\*.

Al termine della procedura di stipula della convenzione, AAMS provvede alla pubblicazione degli estremi identificativi del concessionario nell'**elenco dei concessionari** sul sito web [www.aams.gov.it](http://www.aams.gov.it).

\* Per un dettaglio della documentazione da presentare si veda, oltre che la documentazione di gara, l'**Allegato 3** al presente documento

### 3 – La concessione – Adempimenti propedeutici alla raccolta 1 di 3



L'avvio della raccolta è subordinata a **2 attivazioni**

**ATTIVAZIONE DELLA RETE DEI NEGOZI**

**ATTIVAZIONE DEI NEGOZI**

Le attivazioni sono subordinate, tra l'altro, al superamento di 2 distinti processi di verifica **effettuati da AAMS**

**VERIFICA TECNICO – FUNZIONALE**

**VERIFICA AMMINISTRATIVA**

**AVVIO DELLA RACCOLTA**

### 3 – La concessione – Adempimenti propedeutici alla raccolta 2 di 3

#### ATTIVAZIONE DELLA RETE DEI NEGOZI

**che indica le attività e funzioni di attivazione della rete telematica, relativamente alla componente che collega il sistema di elaborazione al totalizzatore nazionale ed ai negozi**



Il concessionario deve provvedere:

- alla realizzazione della propria **rete telematica** nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nelle "Regole Tecniche";
- alla realizzazione e/o adeguamento del **sistema di elaborazione**, secondo le caratteristiche definite nel paragrafo 6 delle "Regole Tecniche";
- alla realizzazione e/o adeguamento delle modalità di **colloquio con il totalizzatore nazionale** secondo le specifiche indicate da AAMS nei protocolli di comunicazione (e secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3 delle regole Tecniche);
- a garantire il **trasporto delle informazioni** da e verso il totalizzatore nazionale (attraverso un fornitore del servizio di connettività\* e secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 2.4 delle regole Tecniche);
- alla **realizzazione della configurazione di rete**, in conformità con quanto previsto dalle regole tecniche;
- alla **redazione della relazione tecnica** in cui descrive la propria rete telematica.

**Il concessionario è tenuto a completare l'attivazione della rete dei negozi entro 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione** (il mancato esercizio dei diritti per l'attivazione dei negozi entro tale termine, ne determina la decadenza).



#### VERIFICA TECNICO – FUNZIONALE \*\*

**effettuata, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione, sull'intera rete telematica del concessionario, sulla base dell'apposita relazione tecnica. L'attivazione della rete dei negozi è subordinata all'esito positivo della verifica tecnico funzionale.**

\* Per un approfondimento delle caratteristiche del fornitore del servizio di connettività si veda il paragrafo 8 delle Regole Tecniche

\*\* Per un approfondimento delle caratteristiche della verifica tecnico-funzionale si veda l'articolo 19 dello Schema di Convenzione e il paragrafo 11.2 delle Regole Tecniche

### 3 – La concessione – Adempimenti propedeutici alla raccolta 3 di 3

#### ATTIVAZIONE DEI NEGOZI

che indica l'avvio delle attività di commercializzazione dei giochi pubblici, presso il negozio, subordinato all'esito positivo della verifica amministrativa



Il concessionario deve :

- **allestire i negozi** secondo quanto indicato nelle Regole tecniche\*;
- dotare i negozi del **collegamento al proprio sistema di elaborazione** tramite la rete di trasmissione dati;
- stipulare con i gestori dei negozi accordi secondo le indicazioni dell'articolo 15 dello schema di convenzione, tra cui:
  - il possesso da parte dei gestori della **licenza di pubblica sicurezza**,
  - l'impegno ad effettuare le operazioni di raccolta, pagamento di vincite, rimborsi e connesse nel rispetto della vigente normativa e delle direttive di AAMS,
  - il consenso all'accesso ed ai controlli da parte del concessionario e di AAMS,
  - **l'entità della remunerazione del gestore**,
  - l'obbligo di modificare il contenuto minimo del contratto su richiesta ed indicazioni di AAMS in dipendenza di modifiche normative o necessità tecniche del comparto dei giochi pubblici,
  - **l'obbligo di uniformarsi alle incombenze in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**.
- comunicare ad AAMS, secondo le modalità indicate dalla stessa, gli elementi identificativi di ciascun negozio che il concessionario intende attivare collegandolo al proprio sistema di elaborazione.



#### VERIFICA AMMINISTRATIVA\*\*


effettuata, successivamente alla comunicazione di disponibilità da parte del concessionario, sul singolo negozio per verificare il possesso delle autorizzazioni e dei requisiti minimi. L'attivazione dei negozi è subordinata all'esito positivo della verifica amministrativa.

\* Cfr. slide 22 del presente documento

\*\* Per un approfondimento delle caratteristiche della verifica amministrativa si veda l'articolo 20 dello Schema di Convenzione


### 3 – La concessione – La rete telematica

Per fornire il servizio di collegamento ed il trasporto delle informazioni **tra il sistema di elaborazione ed il totalizzatore nazionale** è necessario avvalersi di un **fornitore del servizio di connettività**, ruolo che può essere ricoperto dal concessionario stesso, a condizione che abbia acquisito almeno 50 diritti all'attivazione dei negozi, oppure da un operatore che già presta tale servizio.\*



\* Per un approfondimento sul ruolo del Fornitore del Servizio di Connettività si veda il paragrafo 8 delle Regole Tecniche

### 3 – La concessione – Allestimento del negozio



\* Per un maggior dettaglio sulla gestione dei punti di vendita si vedano, oltre che la documentazione di gara, gli **Allegati 4 e 5** al presente documento

### 3 – La concessione – I livelli di servizio

*I livelli di servizio \* che il **sistema di elaborazione del concessionario** ed il **sistema del fornitore del servizio di connettività** devono assicurare, **riguardano**:*

#### **Prestazioni del sistema**

Il sistema di elaborazione deve garantire la continuità del servizio indipendentemente dal carico di lavoro del sistema stesso.

#### **Conduzione tecnico-operativa del sistema**

Il sistema di elaborazione e la rete telematica devono garantire determinati livelli di servizio. In particolare:

- la percentuale di disponibilità del sistema e della rete telematica deve essere non inferiore al 96% su base mensile e non inferiore al 92% su base giornaliera;
- i tempi di ripristino del servizio devono essere di 4 ore lavorative per malfunzionamenti che limitano l'attività di raccolta del gioco e di 8 ore lavorative per malfunzionamenti che non limitano l'attività di raccolta del gioco.

#### **Assistenza ai negozi**

I concessionari che detengono oltre 50 diritti devono garantire l'assistenza centrale ai negozi tramite call center, attivo secondo orari predeterminati, dotato di sistemi automatici per la registrazione di tutte le richieste di assistenza provenienti dalla periferia in grado di controllare il livello di servizio erogato ed individuare opportune misure correttive.

Deve inoltre essere garantita assistenza tecnica alle apparecchiature installate presso i negozi tramite una rete di assistenza periferica adeguatamente distribuita sul territorio.


\* Per un dettaglio dei livelli di servizio si veda, oltre che la documentazione di gara, l'**Allegato 6** al presente documento

### 3 – La concessione – Adempimenti, obblighi e responsabilità del concessionario 1 di 4

Il concessionario è tenuto, per **tutta la durata della concessione**, ad un insieme di obblighi, adempimenti e responsabilità la cui inosservanza può generare l'applicazione di quanto previsto dal sistema sanzionatorio e di penali nonché dalla disciplina della revoca, decadenza e sospensione della Concessione\*.

Tra le obbligazioni che il concessionario si assume con la stipula della convenzione si evidenziano, tra le altre, le seguenti\*\*:

- mantenere i **requisiti** previsti per la procedura di selezione, dimostrandone la persistenza a richiesta di AAMS;
- assicurare la **gestione tecnologica** della rete dei negozi, garantendo la conformità ai requisiti, il pieno funzionamento e l'efficienza delle dotazioni tecnologiche, secondo le prescrizioni ed i livelli di servizio previsti, lo scambio di informazioni con il sistema di elaborazione e la tempestiva manutenzione delle dotazioni stesse;
- porre in essere attività di **informazione ai giocatori** e di **promozione del gioco legale e responsabile**;
- garantire il **rispetto dei divieti di gioco per i minori** di età e comunicare ad AAMS, con cadenza trimestrale, le iniziative e le campagne pubblicitarie e promozionali utili alla tutela dei minori rispetto all'accesso al gioco;
- effettuare gli **adempimenti contabili**, tra cui:
  - redazione del bilancio sociale;
  - revisione contabile del bilancio di esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali;
  - certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale;
  - trasmettere annualmente ad AAMS il quadro informativo minimo dei propri dati economici, finanziari, tecnici e gestionali;
  - trasmettere ad AAMS annualmente l'inventario dei beni (costituenti la rete telematica);
  - presentare il conto giudiziale relativamente ai flussi finanziari
- far fronte alla **responsabilità economica e finanziaria e di ogni altra natura** derivante dalla concessione (assunzione rischio d'impresa, pagamento delle vincite, vincoli alla distribuzione dei dividendi e alla concessione di finanziamenti o garanzie alle società del gruppo, ecc...)\*\*\*;
- versare le **imposte** dei giochi secondo quanto previsto dai provvedimenti normativi e amministrativi che disciplinano ciascuno dei giochi pubblici;



\* Le sanzioni e le penali, nonché la revoca, decadenza e sospensione sono disciplinati dagli articoli 22, 23 e 24 dello Schema di Convenzione.


\*\* Per un maggiore dettaglio degli obblighi generali si veda, oltre che la documentazione di gara, l'**Allegato 7** al presente documento.

\*\*\* Sulla responsabilità economica, finanziaria ed esclusiva del concessionario si vedano gli artt. 6, 7 e 9 dello Schema di Convenzione.




### 3 – La concessione – Adempimenti, obblighi e responsabilità del concessionario 2 di 4

---



- effettuare vari **adempimenti di gestione**, tra cui:
  - immediata ed integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo ovvero di suo aumento su motivata richiesta di AAMS;
  - preventiva comunicazione ad AAMS delle modifiche della composizione dei propri organi societari;
  - mantenimento della residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware, software, dedicate alle attività oggetto di concessione in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;
  - mantenimento del controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, sempre in capo a un soggetto che abbia determinati obblighi di patrimonializzazione, ubicazione della sede sociale e composizione dell'organo amministrativo;
  - obblighi di comunicazione ed autorizzazione da AAMS relativi alla eventuale destinazione della extraprofitabilità a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione.
- rispettare il **divieto di cessione della titolarità** della concessione e dei diritti sui negozi, **di cessione parziale di quote di partecipazione** delle società titolari di concessione ad altro concessionario e l'**obbligo di comunicazione** ad AAMS ai fini dell'autorizzazione preventiva, della trasformazione della forma giuridica, della fusione, della scissione, del trasferimento dell'azienda, del mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, dello scioglimento della società, con esclusione della vendita e del collocamento delle azioni del concessionario presso un mercato finanziario regolamentato, e di ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata, all'atto della sottoscrizione della convenzione\*;
- osservare tutte le norme riguardanti il **personale** dipendente, con particolare riferimento alla normativa in materia previdenziale e antinfortunistica\*\*;
- rispettare gli obblighi relativi alla **proprietà intellettuale** secondo quanto previsto dall'articolo 12 dello Schema di convenzione;
- fornire ad AAMS le variazioni degli **elementi identificativi dei negozi**;



\* Per un maggiore dettaglio sulla gestione delle modifiche della titolarità della concessione si veda, oltre che la documentazione di gara, l'**Allegato 8** al presente documento


\*\* Il trattamento del personale dipendente è trattato all'articolo 11 dello Schema di Convenzione.

### 3 – La concessione – Adempimenti, obblighi e responsabilità del concessionario 3 di 4

---



- osservare tutti gli **adempimenti relativi alla raccolta dei giochi**, previsti dalla disciplina vigente in materia dei singoli giochi pubblici oggetto della concessione e da quella relativa alle attività connesse alla raccolta dei giochi medesimi tra cui:
  - il divieto di accettare la raccolta di giochi pubblici in locali diversi dai negozi (salvo i casi espressamente autorizzati) e con modalità diverse dalla raccolta fisica del gioco;
  - assicurare ai negozi il costante aggiornamento professionale e fornire ad essi i materiali necessari per la raccolta dei giochi e per la comunicazione ai giocatori;
  - adottare o mettere a disposizione strumenti e accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, per l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori;
  - garantire la continuità del servizio;
- osservare tutti gli **adempimenti relativi alla rete dei negozi**, assicurandone il possesso dei requisiti previsti e controllandone la correttezza dell'attività esercitata;
- **adeguare** (con periodicità annuale entro il 31 marzo di ogni anno) **la garanzia definitiva** (di cui all'articolo 16 dello schema di convenzione);
- **versare** ad AAMS, secondo le modalità previste dal DPR 8 marzo 2002, n.66 nonché dall'articolo 17 dello Schema di Convenzione, entro e non oltre il 16 gennaio ed entro e non oltre il 16 luglio di ogni anno, **il canone di concessione** relativo al semestre in corso. Il **canone del primo semestre** di ogni anno è pari ad **euro 3.000** per ciascun diritto; il **canone del secondo semestre** di ogni anno, a partire dall'anno solare successivo alla data di sottoscrizione della convenzione, è pari allo **0,35%** del movimento netto conseguito dalla rete dei negozi nel primo semestre dell'anno solare di riferimento;
- **mettere a disposizione**, nei tempi e con le modalità indicati da AAMS all'atto della sua richiesta, tutti i **documenti e le informazioni** occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo;
- garantire la **gestione organizzativa e commerciale del negozio** secondo quanto definito dai documenti di gara\*;
- garantire la **gestione amministrativa e contabile** del negozio (per ciascun gioco: ammontare giocato, premi pagati, spettanze del negozio) e l'emissione e conservazione delle ricevute pagate, rimborsate o annullate, secondo quanto riportato nel paragrafo 4 delle regole tecniche;



\* Per un maggiore dettaglio sulla gestione dei punti vendita si veda, oltre che la documentazione di gara, l'**Allegato 4** al presente documento

### 3 – La concessione – Adempimenti, obblighi e responsabilità del concessionario 4 di 4

---



- adottare le misure a **tutela del consumatore** previste dal codice del consumo di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
- rispettare la vigente disciplina in materia di **antiriciclaggio** di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i relativi provvedimenti attuativi;
- rispettare la vigente **normativa antimafia** e in particolare, predisposizione semestrale del certificato camerale aggiornato con la dicitura antimafia ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 2;
- **mantenere**, secondo quanto stabilito dal **Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011**, n. 1845/Strategie/UD:
  - il possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale;
  - il rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con il citato decreto;
  - nello statuto la previsione di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi nonché per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza
- **trasmettere** al sistema centrale di AAMS **le informazioni, i dati e la contabilità relativi all'attività di gioco** specificati con Decreto Direttoriale protocollo n. 1861/Strategie/UD del 30 giugno 2011;
- rispettare gli obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni nei limiti di quanto stabilito dalle competenti autorità.

Si evidenzia inoltre che al termine della concessione (anche in caso di revoca o decadenza) è prevista, su espressa richiesta di AAMS, la cessione a titolo non oneroso dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco\*.

---

\* Sul tema si veda l'articolo 25 dello Schema di Convenzione

## Contenuti

---

### 1. QUADRO DI SINTESI

- Elementi del bando di gara – Tempistica – Fonti documentali – Giochi oggetto di concessione – Contesto di mercato

### 2. IL BANDO DI GARA

- Caratteristiche dei diritti e richiesta informazioni – Requisiti richiesti – Le garanzie – Preparazione e presentazione della domanda di partecipazione – Procedura di aggiudicazione

### 3. LA CONCESSIONE

- Adempimenti antecedenti alla stipula – Adempimenti propedeutici alla raccolta – La rete telematica, allestimento del negozio e livelli di servizio – Adempimenti, obblighi e responsabilità del concessionario

### 4. CONCLUSIONI

- Riepilogo dei principali oneri derivanti dalla partecipazione ed aggiudicazione – Elementi pro e contro la partecipazione

## 4 – Conclusioni – Principali oneri derivanti dalla partecipazione ed aggiudicazione

Il partecipante/aggiudicatario deve:

- possedere adeguati **requisiti soggettivi, societari** relativi alla qualifica di operatore di gioco ed **individuali** che riguardano il rappresentante legale, i consiglieri di CDA, i procuratori. Tali ultimi requisiti possono interessare tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, coinvolti nella catena societaria;
- possedere adeguati **requisiti oggettivi, di fatturato** di gioco, almeno pari a 2.000.000 di euro conseguiti nei due anni precedenti la presentazione della domanda e **tecnico-infrastrutturali** relativi al possesso di idonee capacità tecniche per la gestione dei sistemi di gioco;
- possedere idonei **requisiti di solidità patrimoniale**;
- prestare ingenti **garanzie fideiussorie**, in fase di presentazione della domanda (garanzia provvisoria molto elevata) e in fase di stipula e gestione della concessione (garanzia definitiva commisurata alla dimensione della rete gestita nonché, successivamente, ai volumi di raccolta realizzati);
- avere la **disponibilità** ad investire **fondi** per l'acquisto dei diritti di rete, la cui base d'asta al rialzo è pari a 11.000 euro, e potrebbe anche giungere a cifre ben più elevate;
- effettuare **adeguamenti societari e statutari** richiesti dalla "legge di stabilità";
- effettuare **adeguamenti contabili e bilancistici**, con riferimento agli obblighi di mantenere contabilità dedicate, di produrre Bilanci e Relazioni trimestrali certificati;
- sviluppare adeguati **sistemi informativi** per la gestione dei dati di gioco e la trasmissione delle informazioni ad AAMS, report con cadenza almeno trimestrale;
- rispettare gli **obblighi in materia di gioco sicuro e antiriciclaggio**;
- rispettare **altri molteplici ed eterogenei obblighi derivanti dallo «status» di concessionario**.

In sostanza il partecipante/aggiudicatario deve:

- **investire ingenti risorse finanziarie,**
- **modificare/adeguare la propria struttura organizzativa** in modo da renderla conforme con le numerose disposizioni normative.

## 4 – Conclusioni – Pro e contro

PERCHE' SI	PERCHE' NO
<ul style="list-style-type: none"><li>• Per i concessionari storici permette di assicurare continuità al proprio business garantendosi il titolo sino al 30 giugno 2016</li><li>• Per tutti i concessionari rappresenta una opportunità di sviluppo e per ampliare la propria rete di punti vendita</li><li>• Per alcuni gestori rappresenta una possibilità di diventare concessionario e di sostenere una crescita dei volumi e dei fatturati</li><li>• Per tutti concessionari e gestori può essere l'opportunità di adeguare la propria rete di vendita alle norme e ai requisiti più recenti, garantendo la conformità con tutti i nuovi riferimenti normativi</li><li>• Indirettamente potrebbe consentire una eventuale rinegoziazione delle condizioni contrattuali con gestori e fornitori</li><li>• Consente di cogliere possibili o eventuali future opportunità in relazione alla evoluzione dell'offerta di gioco o alla evoluzione del sistema concessorio</li><li>• La base d'offerta (11.000€) appare molto competitiva considerata la tipologia di diritti (pacchetto giochi e assenza di vincoli geografici)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Durata molto limitata della concessione che considerato il vincolo del 30 giugno 2016 potrebbe essere operativa per 36-38 mesi</li><li>• I requisiti societari e personali sono numerosi e vincolanti</li><li>• Adeguamenti societari e statutari richiesti dalla "legge di stabilità" e possesso dei requisiti di solidità patrimoniale; tali obblighi non sono stati estesi ai concessionari esistenti</li><li>• Investimento in sistemi e persone per garantire gli adeguamenti contabili e bilancistici, con riferimento agli obblighi di contabilità dedicate e di Bilanci e Relazioni trimestrali certificati</li><li>• Investimento per lo sviluppo dei sistemi informativi per la gestione dei dati di gioco e la trasmissione trimestrale delle informazioni ad AAMS</li><li>• Fabbisogno finanziario necessario per controgarantire le necessarie fidejussioni</li><li>• Incredibilità della concessione e dei diritti che amplia il rischio di business</li><li>• Indeterminatezza legata alla devoluzione ad AAMS a titolo non oneroso dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco</li></ul>

# MAG

CONSULENTI ASSOCIATI

Vademecum per la  
partecipazione al Bando  
di Gara relativo ai negozi  
di gioco

**Allegati**

*3 settembre 2012*

---

## Contenuti

---

### Elenco allegati

1. Requisiti e condizioni per la partecipazione
2. Allegati alla domanda di partecipazione
3. Documentazione da presentare per la stipula
4. Gestione dei punti vendita
5. Trasporto delle informazioni e verifica dei negozi
6. Livelli di servizio
7. Obblighi e responsabilità del concessionario
8. Modifiche della titolarità della concessione



## Allegato 1 - Requisiti e condizioni per la partecipazione 1 di 5


---

Si riportano integralmente i **requisiti** e le **condizioni** per la partecipazione così come riportati nei **capitoli 4 e 5 delle Regole Amministrative**.

### REQUISITI

La partecipazione alla procedura di selezione è subordinata al possesso da parte del soggetto partecipante, ovvero dei soggetti che congiuntamente partecipano alla procedura di affidamento in concessione, dei requisiti indicati al capitolo 3 delle Regole Amministrative nonché di quelli indicati nella domanda, il cui schema è riportato negli Allegati da 1 a 3 alle Regole stesse, e nel seguito elencati:

- a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 o, nel caso l'abbia fatto, è decorso almeno un anno dal suo accertamento definitivo e la violazione è stata rimossa;
- c) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, della normativa in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) derivante da rapporti di lavoro compresi quelli concernenti il lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito, intendendosi per gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.L. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione che ha bandito la procedura selettiva, né un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- e) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita, intendendosi per gravi le violazioni che comportano l'omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello indicato all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) non risulta iscritto, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 38, comma 1-ter, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del medesimo decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai




## Allegato 1 - Requisiti e condizioni per la partecipazione 2 di 5

---



requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti e comunque non abbia commesso le predette violazioni;

- g) è iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., ove ne sussista l'obbligo;
- h) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito, intendendosi per tali le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 266, o di documento equipollente conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi;
- i) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- j) non gestisce in maniera diretta od indiretta organizzazioni od attività sportive o comunque altre attività i cui esiti siano oggetto di giochi pubblici, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, per gli ippodromi, né possiede partecipazioni in società o associazioni sportive esercenti attività i cui esiti siano oggetto di scommesse a quota fissa su eventi sportivi;
- k) è in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalle regole tecniche relative alla presente procedura di selezione, risultante da relazione tecnica;
- l) è in possesso degli adeguati requisiti di solidità patrimoniale individuati dal Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845;
- m) non ha presentato, direttamente o in altra e diversa forma, più domande di partecipazione;
- n) per il titolare dell'impresa, per i suoi organi direttivi, per i suoi rappresentanti, anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di procedura, non ricorrono le cause ostative previste dall'articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- o) ai sensi dell'articolo 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, il titolare dell'impresa o il rappresentante legale o negoziante ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, non risultino condannati, anche con sentenza non definitiva,



## Allegato 1 - Requisiti e condizioni per la partecipazione 3 di 5

---




ovvero non risultino imputati per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite; le stesse cause ostative valgono anche per i soggetti partecipati, anche indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale o patrimonio, da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti. Il divieto di partecipazione alla gara opera anche nel caso in cui la condanna ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato;

- p) non si trova, rispetto ad altri partecipanti alla procedura di selezione, italiani o esteri, in una situazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, la quale comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e ha presentato la domanda di partecipazione autonomamente; ovvero non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al candidato, in una delle situazioni di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile o in una delle qualsiasi relazioni, anche di fatto, la quale comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e ha presentato la domanda di partecipazione autonomamente; ovvero è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di selezione di soggetti che si trovano, rispetto al candidato medesimo, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e ha presentato la domanda di partecipazione autonomamente.

Sono, pertanto, esclusi dalla procedura di selezione tutti i soggetti partecipanti in forma individuale o come componenti di una società consortile, di un consorzio, di una società costituenda, per i quali si configuri una delle condizioni di seguito specificate:

- soggetti differenti aventi lo stesso legale rappresentante;
- soggetti che partecipano alla procedura di selezione singolarmente e come facenti parte di una società consortile, di un consorzio o di una società costituenda;
- soggetti facenti parte, anche indirettamente, di più società consortili, consorzi, società costituenti, partecipanti alla stessa procedura di selezione;



## Allegato 1 - Requisiti e condizioni per la partecipazione 4 di 5

---

- 
- soggetti che presentino tra loro situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che si trovino in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri partecipanti alla procedura di selezione, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le domande di partecipazione siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi.

Dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, sarà comunque disposta l'esclusione dei candidati per i quali è accertato che le domande di partecipazione non siano state presentate in autonomia.

Il requisito di cui alla lettera k) può essere posseduto anche tramite i soggetti controllanti o controllati ovvero, nel caso di società consortili, consorzi o società costituende, tramite una o più delle imprese partecipanti.

In caso di partecipazione alla procedura di selezione di società consortili, consorzi o società costituende, tutti i requisiti elencati, con esclusione di quello di cui alla lettera k), devono essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti


### CONDIZIONI

La partecipazione alla procedura di selezione è subordinata anche alla sussistenza delle condizioni e all'assolvimento degli oneri di seguito riportati:

- a) regolarità dei pagamenti dovuti ad AAMS in relazione a concessioni da essi precedentemente conseguite aventi ad oggetto l'esercizio, tramite rete fisica o a distanza, dei giochi indicati al paragrafo 2.1 delle Regole Amministrative. Non costituiscono impedimento alla partecipazione gli omessi pagamenti di somme dovute, connessi con i crediti riconosciuti da lodi arbitrali emessi prima dell'avvio della procedura di selezione;
  - b) esercizio dell'attività di operatore di gioco con un ammontare complessivo di ricavi derivanti da tale attività non inferiore ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;
  - c) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, comprovata da dichiarazione del soggetto partecipante, resa nelle forme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o da attestazione di un organo tecnico abilitato ovvero da attestazione di un organismo ufficiale competente dello Stato in cui la predetta infrastruttura è stabilita;
-

## Allegato 1 - Requisiti e condizioni per la partecipazione 5 di 5

---




- d) impegno a mettere a disposizione della società di capitali di cui al paragrafo 3.3 delle Regole Amministrative, per tutta la durata della concessione e per il periodo di gestione obbligatoria di cui all'articolo 25, comma 9, dello schema di convenzione, le risorse tecniche ed economiche necessarie all'esercizio della raccolta del gioco pubblico oggetto della presente procedura di selezione;
- e) impegno a prevedere, nello statuto della società di capitali di cui al paragrafo 3.3 delle Regole Amministrative, idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi, nonché per il presidente e i procuratori, l'ulteriore impegno a prevedere speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità; nonché, per almeno alcuni di essi, impegno a prevedere requisiti di indipendenza definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'articolo 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) impegno a comunicare tempestivamente ad AAMS ogni variazione societaria o nuovo elemento, che dovesse intervenire nel corso della procedura di selezione sino alla sottoscrizione della convenzione, che incida sulle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione o nella documentazione ad essa allegata.

## Allegato 2 – Allegati alla domanda di partecipazione 1 di 3

---

**La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dei seguenti allegati**, ed inserita con gli stessi nella busta A contenuta nel plico di cui al capitolo 10 delle Regole Amministrative:

- a) idonea documentazione da cui risultino i **poteri alla sottoscrizione** degli atti di cui alla procedura di selezione, relativamente a tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione e dell'altra documentazione allegata;
- b) bando di gara, regole amministrative per l'assegnazione della concessione e la stipula della convenzione, regole tecniche per la gestione della concessione, nomenclatore unico delle definizioni, schema di convenzione, **sottoscritti in originale, per accettazione, in ogni pagina, inclusi gli allegati**, da tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione e dell'altra documentazione allegata; la sottoscrizione costituisce dichiarazione, da parte del soggetto partecipante, di ben conoscere ed intendere integralmente la documentazione sottoscritta avendola esaminata in ogni sua parte, accettando, senza riserve ed incondizionatamente, tutti i termini, le condizioni e le prescrizioni in essa contenuti;
- c) copia autentica dell'**atto costitutivo** e, se previsto, dello **statuto** del soggetto partecipante, nel caso di società di persone, di società di capitali, di società consortile o di consorzio, ovvero di ciascuna delle imprese partecipanti, nel caso di società costituenda;
- d) idoneo documento, compresa la certificazione C.C.I.A.A., comprovante che il soggetto partecipante è un **operatore di gioco** che effettua in Italia la raccolta per almeno una tipologia di gioco corrispondente o assimilabile ad una di quelle facenti parte del portafoglio dei giochi gestiti da AAMS, ovvero idoneo documento equipollente rilasciato secondo le disposizioni vigenti nel relativo ordinamento, per i partecipanti che svolgono l'attività di operatore di gioco in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;
- e) idonea documentazione comprovante il **conseguimento**, negli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda di partecipazione, **di ricavi** almeno pari ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00);
- f) idonea **relazione tecnica**, sottoscritta da un qualificato soggetto indipendente, comprovante che il candidato, anche per il tramite di una società controllante o controllata, è in possesso del requisito di capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalle regole tecniche relative alla presente procedura di selezione;
- g) fotocopia del **documento d'identità** in corso di validità di tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione e dell'altra documentazione allegata;




## Allegato 2 – Allegati alla domanda di partecipazione 2 di 3

---

- 
- h) idonea documentazione di uno o più istituti bancari o assicurativi attestante la costituzione della **garanzia provvisoria** per la partecipazione alla procedura di selezione di cui al capitolo 11 delle Regole Amministrative;
  - i) la ricevuta in originale del **versamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** (AVCP), ovvero copia autentica della stessa unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, come specificato al capitolo 9 delle Regole Amministrative;
  - j) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dal legale rappresentante del soggetto partecipante, della **residenza delle infrastrutture tecnologiche**, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, ovvero, in alternativa, la medesima attestazione da parte di un organo tecnico abilitato o di un Organismo ufficiale competente dello Stato in cui la predetta infrastruttura è stabilita;
  - k) documento contenente, a norma dell’articolo 24, commi 24 e 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n.111, con riferimento al soggetto partecipante costituito in forma di società di capitali o di società estere assimilabili alle società di capitali:
    - **generalità** degli amministratori con specifica indicazione del/i legale/i rappresentante/i;
    - **generalità** dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
    - **nominativo ed estremi identificativi** dei soggetti, persone giuridiche o fisiche, che detengano, anche nell’ambito dell’eventuale catena societaria, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2% (due per cento);
    - **estremi** del legale rappresentante e dei componenti dell’organo di amministrazione della o delle società socie, delle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale/i società nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nell’ipotesi in cui le società di capitali concorrenti siano partecipate da soci persone fisiche che detengano una partecipazione superiore al 2% (due per cento) del capitale o del patrimonio mediante altre società di capitali;
    - **estremi** del coniuge non separato dei soggetti suindicati.
-

## Allegato 2 – Allegati alla domanda di partecipazione 3 di 3

---



- l) l'**eventuale** documentazione prevista dal **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010**, di cui al paragrafo 3.5 delle Regole Amministrative.

I documenti di cui alle lettere a), b), c), g), k) devono essere presentati dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante alla società consortile, al consorzio o alla società costituenda.

La Commissione di selezione potrà invitare i candidati a completare o a fornire chiarimenti in merito al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, entro i termini perentori da essa fissati.




### Allegato 3 – Documentazione da presentare per la stipula 1 di 3

---

La stipula della convenzione che perfeziona la procedura di affidamento della concessione è successiva alla comunicazione da parte di AAMS, nelle forme di cui al paragrafo 13.6 delle Regole Amministrative, dell'aggiudicazione definitiva.

#### **La sottoscrizione della convenzione è subordinata alla presentazione ad AAMS:**

- a) della documentazione comprovante la prestazione, ad esclusivo favore di AAMS, della garanzia di cui al paragrafo 12.1 delle Regole Amministrative;
- b) della ricevuta in originale del versamento ad AAMS del corrispettivo pari all'ammontare dell'offerta economica di cui al paragrafo 8.1 delle Regole Amministrative; il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo V, capitolo 2338 e la seguente causale: *"Entrate derivanti dalle offerte presentate per le concessioni del diritto di esercizio e raccolta, tramite rete fisica, dei giochi su base ippica e sportiva presso i negozi di vendita, ai sensi dell'articolo 10, comma 9-octies, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44"*
- c) della copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società di capitali, costituita ai sensi del paragrafo 3.3 delle Regole Amministrative, nonché degli atti di conferimento dei poteri al legale rappresentante della società di capitali costituita, esclusivamente per i soggetti che hanno partecipato alla procedura di selezione come imprese individuali, società di persone, società consortili di persone o società costituenti;
- d) del certificato della Cancelleria Fallimentare del Tribunale competente, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che, nei confronti della società di capitali o consortile o del consorzio, non sono in corso procedimenti di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria. Nel caso di partecipanti non residenti in Italia, deve essere prodotto atto o dichiarazione equipollente;
- e) dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati dall'autorità giudiziaria competente in relazione al luogo di residenza per tutti i componenti dell'organo di amministrazione e per i rappresentanti legali nonché per gli altri soggetti indicati nell'articolo 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, residenti in Italia; dei certificati equipollenti rilasciati dall'autorità giudiziaria del luogo di residenza per i medesimi soggetti, se residenti all'estero; dichiarazione sostitutiva rilasciata da ognuno dei predetti soggetti attestante l'assenza di condanne, anche con sentenza non definitiva, e di imputazioni, né in Italia né all'estero, per uno dei delitti previsti dall'articolo 24, comma 25, del citato D.L. n. 98/2011; in alternativa, dichiarazione attestante l'oggetto della condanna o dell'imputazione con firma autenticata da uno dei pubblici ufficiali indicati



### Allegato 3 – Documentazione da presentare per la stipula 2 di 3

---

→

dall'articolo 21 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel caso tale dichiarazione sia resa nel territorio nazionale. Ove tale dichiarazione sia resa all'estero, essa deve essere legalizzata dagli organismi di cui all'articolo 33 del medesimo Testo Unico; tale dichiarazione potrà essere sottoposta, successivamente alla sottoscrizione della convenzione, a verifica da parte di AAMS attraverso le autorità consolari italiane competenti per territorio;

- f) del certificato di iscrizione nel registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente, di data non anteriore a sei mesi, riportante l'apposita dicitura antimafia ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, sia per la società di capitali aggiudicataria che per le eventuali società di capitali socie della stessa con una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2% (due per cento). Nell'ipotesi in cui soci persone fisiche detengano una partecipazione superiore alla predetta soglia del 2% (due per cento) mediante altre società di capitali, deve essere prodotta la medesima documentazione con riferimento a queste ultime, per i controlli nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 24, comma 24, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Le imprese non residenti in Italia devono produrre certificato d'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali esistenti nei rispettivi Stati di residenza o certificato equipollente o dichiarazione giurata;
- g) della comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attestante la composizione societaria, l'eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Nel caso di partecipanti non residenti in Italia, deve essere prodotto atto o dichiarazione equipollente;
- h) della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dai competenti istituti previdenziali ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 convertito dalla legge 22 novembre 2002 n. 266 ovvero, nel caso di partecipanti non residenti in Italia, atto o dichiarazione equipollente;
- i) della eventuale documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010 di cui al paragrafo 3.5 delle Regole Amministrative;
- j) di tre esemplari dello schema di convenzione, compilati soltanto nel frontespizio esclusivamente nella parte relativa alla società, sottoscritti per esteso in ogni pagina, compresi gli allegati, e con specifica

## Allegato 3 – Documentazione da presentare per la stipula 3 di 3

---



sottoscrizione dell'elenco delle clausole di cui all'articolo 1341, comma 2, del codice civile. Tali esemplari saranno completati, datati e controfirmati dal rappresentante di AAMS.

La documentazione indicata deve essere prodotta dal soggetto aggiudicatario **entro 30 giorni lavorativi** dalla comunicazione di AAMS di cui al paragrafo 14.1 delle Regole Amministrative (comunicazione dell'aggiudicazione definitiva), fermo restando che, ove tale termine non venga rispettato, ovvero il soggetto non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, la concessione non è assegnata ed è incamerata la garanzia provvisoria.

## Allegato 4 – Gestione dei punti di vendita 1 di 2

---

Il concessionario deve:

- dotare i negozi di terminali di gioco predisposti per la commercializzazione dei diversi giochi pubblici e delle necessarie apparecchiature di supporto;
- dotare i negozi del collegamento al proprio sistema di elaborazione tramite la rete di trasmissione dati;
- provvedere, per i giochi che lo richiedono, alla stampa delle schedine di gioco, aventi i formati e gli standard definiti dai relativi provvedimenti vigenti di AAMS, in quantità necessaria a coprire le esigenze di tutti i negozi;
- rifornire, tempestivamente, ciascun negozio delle schedine di gioco, in quantità necessaria a coprire le esigenze, nonché di tutti i materiali di consumo, necessari al funzionamento del terminale di gioco;
- provvedere tempestivamente alla manutenzione tecnica, ordinaria e straordinaria, del terminale di gioco, della rete di collegamento e delle apparecchiature di supporto, per garantire la piena e continua funzionalità dei negozi;
- fornire assistenza tecnica ai negozi attraverso strumenti di assistenza remota, di Call center nonché, ove necessario, di accesso in loco.


### REQUISITI GENERALI DEI PUNTI DI VENDITA

Il concessionario deve assicurare e garantire che gli spazi dedicati alla commercializzazione dei giochi pubblici debbano essere fisicamente distinti rispetto agli spazi dedicati alle altre attività esercitate presso il negozio.

Il back end, vale a dire, la zona del negozio, dedicata alla commercializzazione dei giochi, riservata al personale e nella quale sono installate tutte le apparecchiature necessarie per la raccolta delle giocate, deve essere fisicamente separata dal front end, vale a dire, dalla zona dedicata all'accoglienza dei giocatori, che deve essere opportunamente evidenziata dalla segnaletica, dal materiale pubblicitario e promozionale e che può essere dotata anche di terminali di gioco, utilizzabili senza operatore, abilitati all'accettazione dei soli giochi di competenza del negozio.


Il negozio di gioco deve essere dotato, tra l'altro, di:

- almeno 3 terminali di gioco di cui almeno uno con lettore di ricevute di partecipazione;
- almeno 10 monitor;
- almeno 5 televisori;
- una postazione per l'accettazione di pagamenti tramite pos.



## Allegato 4 – Gestione dei punti di vendita 2 di 2

---



### **GESTIONE COMMERCIALE DEL NEGOZIO**

Il concessionario deve svolgere azione propulsiva di sviluppo e sostegno commerciale del gioco nei confronti dei responsabili dei negozi, assicurando le seguenti attività:

- adeguata formazione iniziale concernente le specifiche attività di gestione della tecnologia messa a sua disposizione dal concessionario stesso, delle procedure di gioco, della corretta gestione del terminale e dei relativi messaggi diagnostici;
- formazione, concernente le tecniche di gioco, le tecniche di vendita dei prodotti di gioco ed il monitoraggio dei risultati di vendita;
- fornitura di materiale promozionale e pubblicitario da esporre nei negozi.

Il concessionario deve altresì garantire l'esposizione nei negozi di quanto previsto dalla normativa in vigore, ovvero:

- l'esposizione dei regolamenti di gioco;
- l'esposizione delle licenze di polizia;
- l'esposizione del logo di AAMS e del logo "gioco legale e responsabile";
- l'esposizione del codice identificativo della concessione;
- l'esposizione/visualizzazione dei comunicati AAMS;
- la visualizzazione dei palinsesti e delle quote.

### **GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL NEGOZIO**

Il concessionario deve:

- contabilizzare a livello di singolo negozio, per ciascun gioco, le partite contabili riguardanti l'ammontare giocato, i premi pagati, le spettanze del negozio;
- conservare, anche presso i propri negozi, le ricevute pagate, rimborsate ed annullate.

## Allegato 5 – Trasporto delle informazioni e verifica dei negozi 1 di 2

---

Il trasporto delle informazioni dal sistema del concessionario al totalizzatore nazionale deve avvenire attraverso un fornitore del servizio di connettività. Il concessionario può avvalersi di un fornitore del servizio di connettività riconosciuto da AAMS che alla data di pubblicazione dell'avviso di procedura di selezione già presta il servizio di collegamento a concessionari di scommesse per il gioco fisico, con il quale deve stipulare un contratto di servizio che preveda, tra le altre, la possibilità per il concessionario di risoluzione del contratto stesso in caso di livelli di servizio non adeguati rispetto a quelli concordati, nonché la garanzia di poter disporre, in qualunque momento, dei dati di propria pertinenza.

Il concessionario può assumere il ruolo di fornitore del servizio di connettività, con le caratteristiche tecniche di cui al paragrafo 7 delle Regole Tecniche, per il trasporto delle informazioni dal proprio sistema al totalizzatore nazionale quando sia titolare di almeno 50 (cinquanta) diritti per l'apertura di negozi; in questo caso può assumere il ruolo di fornitore del servizio di connettività anche per altri concessionari.


Il concessionario deve:

- dimensionare e attivare la rete di collegamento on line e real-time tra i terminali di gioco dei negozi ed il proprio sistema di elaborazione;
- raccogliere, in tempo reale, dopo l'apertura del gioco da parte del totalizzatore nazionale, le giocate effettuate presso i propri negozi;
- scambiare in tempo reale i dati delle giocate con il totalizzatore nazionale;
- provvedere alla conduzione operativa del proprio sistema di elaborazione;
- adeguare il proprio sistema di elaborazione, i terminali di gioco nonché le apparecchiature di supporto in occasione di modifiche normative, o delle specifiche tecniche definite da AAMS.

Il fornitore del servizio di connettività deve dimensionare e attivare la rete di collegamento tra il proprio sistema ed il totalizzatore nazionale.

Il concessionario deve:

- accertare e verificare, ove richiesto, periodicamente, il possesso della licenza di pubblica sicurezza, nonché di ogni altro titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente per l'esercizio della relativa attività commerciale;



## Allegato 5 – Trasporto delle informazioni e verifica dei negozi 2 di 2

---



- verificare la corretta esposizione del materiale di gioco obbligatorio ai sensi dei regolamenti specifici e la presenza di opportune insegne all'esterno del locale;
- verificare il corretto adempimento degli obblighi in capo al negozio.

Il concessionario deve consegnare ad AAMS il manuale relativo al proprio sistema di qualità per la progettazione e l'erogazione dei servizi sopra descritti, se attivato, nonché l'eventuale certificazione, conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008, dei processi produttivi aziendali adottati. Detto manuale unitamente a tutta l'ulteriore documentazione deve essere consegnato a cura del concessionario ad AAMS entro trenta giorni dalla stipula della convenzione o dalla data di certificazione, se successiva.

## Allegato 6 – Livelli di servizio 1 di 4

---

I livelli di servizio che il sistema di elaborazione del concessionario e il sistema del fornitore del servizio di connettività devono assicurare, riguardano:

- prestazioni del sistema;
- conduzione tecnico-operativa del sistema;
- l'assistenza ai negozi.

Le modalità di rilevazione dei dati necessari per la verifica dei livelli di servizio, unitamente alla relativa strumentazione di controllo devono essere descritte nella relazione tecnica che deve essere consegnata ad AAMS.

### **PRESTAZIONI DEL SISTEMA**

Il sistema di elaborazione deve garantire la continuità del servizio durante l'operazione di gioco, in ogni circostanza, indipendentemente dal carico del sistema di elaborazione stesso.

### **CONDUZIONE DELLA RETE TELEMATICA**

Nell'ambito della conduzione tecnico-operativa deve in particolare essere garantita la percentuale di disponibilità del sistema di elaborazione e della rete telematica.

La mancata disponibilità del servizio è da considerarsi al netto dei tempi occorrenti per le manutenzioni straordinarie e programmate, preventivamente concordate con AAMS.

In particolare, devono essere garantiti i seguenti livelli di servizio:

- a) percentuale di disponibilità del sistema e della rete telematica, rilevata nell'intervallo di funzionamento del totalizzatore nazionale gestito da AAMS e, comunque, nell'intervallo di disponibilità del servizio previsto per ciascun gioco dalle disposizioni di AAMS, dal lunedì alla domenica, non inferiore al 96% (novantasei per cento) su base mensile e non inferiore al 92% (novantadue per cento) su base giornaliera;
- b) i tempi di ripristino del servizio delle apparecchiature critiche del sistema, in particolare per i dischi e le unità centrali, devono essere di:
  - 4 ore lavorative, 7 giorni su 7 per i malfunzionamenti che limitano l'attività di raccolta del gioco;





## Allegato 6 – Livelli di servizio 2 di 4

---



- 8 ore lavorative, 7 giorni su 7 per i malfunzionamenti che non limitano l'attività di raccolta del gioco. Tale livello di servizio deve essere assicurato contestualmente all'avvio operativo delle apparecchiature medesime.

### **ASSISTENZA CENTRALE E PERIFERICA AI NEGOZI**

I concessionari che detengono oltre cinquanta diritti devono garantire l'assistenza centrale ai negozi tramite la predisposizione di un Call center dotato di sistemi automatici per la registrazione di tutte le richieste di assistenza provenienti dalla periferia.

Il sistema deve "tracciare", per ogni singola chiamata, le informazioni relative a:

- dati identificativi del chiamante;
- numero identificativo assegnato al problema;
- data e ora di ricezione della chiamata;
- tipologia del problema per cui viene richiesta assistenza;
- data e ora della presa in carico della chiamata;
- descrizione della diagnosi del problema e della relativa azione risolutiva;
- eventuali motivazioni della non tempestiva evasione della chiamata;
- ogni altra informazione inerente l'intervento, atta al "monitoraggio" del processo;
- data e ora della risoluzione (chiusura) della chiamata ed eventuali commenti.

Il sistema di Call center deve essere dotato di cruscotti gestionali per il controllo del livello di servizio erogato e l'individuazione di opportune misure correttive. Nell'ambito dell'assistenza centrale agli utenti deve essere garantito il rispetto dei seguenti livelli di servizio, rilevati su base mensile:

a) erogazione dell'assistenza:

- Lunedì – Sabato dalle ore 08:00 alle ore 20:00;
- Domenica e festivi infrasettimanali dalle ore 08:00 alle ore 15:00;



## Allegato 6 – Livelli di servizio 3 di 4

---




- b) tempistica di intervento e risoluzione in caso di richieste di assistenza telefonica di tipo informativo:
- entro 1 ora lavorativa per il 90%;
  - entro 4 ore lavorative per il 5%;
  - entro la fine del 1° giorno lavorativo successivo per il restante 5%;
- c) tempistica di intervento e risoluzione in caso di interventi correttivi sul software e sulle basi dati, con riferimento alle procedure centrali; il ripristino delle funzionalità deve essere garantito:
- per il 90% dei casi entro la fine del 2° giorno lavorativo successivo al ricevimento della segnalazione da parte del servizio di assistenza in caso di malfunzionamenti che non limitano l'attività di raccolta del gioco;
  - per il restante 10% entro la fine del 4° giorno lavorativo successivo al ricevimento della segnalazione da parte del servizio di assistenza in caso di malfunzionamenti che non limitano l'attività di raccolta del gioco;
  - per il 98% dei casi entro le 4 ore lavorative successive al ricevimento della segnalazione da parte del servizio di assistenza in caso di malfunzionamenti che limitano l'attività di raccolta del gioco;
  - per il restante 2% entro la fine del 1° giorno lavorativo successivo al ricevimento della segnalazione da parte del servizio di assistenza in caso di malfunzionamenti che limitano l'attività di raccolta del gioco.

Il tempo di rimozione di un malfunzionamento/anomalia viene calcolato come il tempo intercorso tra la comunicazione di apertura del problema per l'attività correttiva ed il conseguente ripristino del corretto funzionamento.

L'assistenza tecnica alle apparecchiature installate presso i negozi deve essere garantita tramite una rete di assistenza periferica opportunamente distribuita sul territorio. Le richieste di assistenza devono pervenire all'operatore ed essere trattate dal medesimo sistema di Call center descritto in precedenza o da sistema funzionalmente analogo.

Nell'ambito del servizio di assistenza tecnica ai negozi, deve essere garantito il rispetto dei seguenti livelli di servizio:

- a) erogazione del servizio di assistenza tecnica:
- Lunedì – Sabato dalle ore 08:00 alle ore 17:30;
  - Domenica e festivi infrasettimanali dalle ore 08:00 alle ore 13:00;



## Allegato 6 – Livelli di servizio 4 di 4

---



b) percentuale di interventi risolutivi in caso di richieste di assistenza, che non comportano interventi della società fornitrice dei servizi per le reti di telecomunicazioni, rilevata su base mensile, non inferiore al 95% e così suddivisa:

- 5% entro 1 ora lavorativa;
- 45% entro 4 ore lavorative;
- 35% entro 2 giorni lavorativi;
- 10% entro 5 giorni lavorativi.


Per il restante 5% saranno di volta in volta definite le previsioni relative ai tempi di soluzione della specifica problematica.

## Allegato 7 – Obblighi e responsabilità del concessionario 1 di 9

---

### OBBLIGHI GENERALI

1. Il concessionario è tenuto all'esercizio dei giochi affidati in concessione, attenendosi alle prescrizioni indicate nella convenzione e nelle regole amministrative e garantendo i livelli di servizio previsti dalle regole tecniche, nel rispetto delle disposizioni del T.U.L.P.S., nonché delle altre norme di legge vigenti e delle disposizioni delle autorità pubbliche.
2. Il concessionario è tenuto a:
  - a) mantenere per l'intera durata della concessione e per il periodo di gestione obbligatoria di cui all'articolo 25, comma 9, tutti i requisiti previsti dalla procedura di selezione, dimostrarne la persistenza a richiesta di AAMS e comunicare ogni variazione relativa agli stessi, adottando le opportune misure per garantirne il rispetto da parte di tutti i soggetti che devono possedere i medesimi requisiti;
  - b) assicurare la gestione tecnologica della rete dei negozi e lo scambio delle informazioni con il sistema di elaborazione;
  - c) assicurare la gestione commerciale della rete dei negozi;
  - d) porre in essere, ai sensi dell'articolo 1, comma 78, lettera b), punti 13) e 14) della L. 13 dicembre 2010, n. 220, attività di informazione ai giocatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito, la promozione del gioco legale e responsabile e dei comportamenti responsabili di gioco, la vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, l'adozione delle misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la prevenzione di eventuali comportamenti ludopatici, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione di AAMS;
  - e) comunicare ad AAMS per il preventivo assenso, con cadenza trimestrale, ed almeno trenta giorni prima del loro inizio, le iniziative e le campagne pubblicitarie e promozionali utili alla tutela dei minori rispetto all'accesso al gioco, organizzate dal concessionario stesso, come previsto dall'articolo 2 del Decreto Direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 30 giugno 2011, n.1861;
  - f) rispettare le disposizioni stabilite da AAMS nell'utilizzo del logo istituzionale e del logo "gioco legale e responsabile";
  - g) adottare e diffondere la carta dei servizi secondo le indicazioni fornite da AAMS;




## Allegato 7 – Obblighi e responsabilità del concessionario 2 di 9

---



- h) rispettare la vigente disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i relativi provvedimenti attuativi;
  - i) rispettare la vigente normativa antimafia e in particolare, produrre con frequenza semestrale il certificato camerale aggiornato con la dicitura antimafia ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
  - j) garantire il rispetto del divieto di gioco per i minori di età, impegnando in tal senso anche i soggetti con cui si intrattengono rapporti contrattuali per le attività oggetto della concessione.
3. Il concessionario garantisce, per tutta la durata della concessione:
- a) la piena conformità delle dotazioni tecnologiche ai requisiti previsti dalle regole tecniche e dai successivi adeguamenti tecnologici;
  - b) il funzionamento, l'efficienza e la qualità delle dotazioni tecnologiche, secondo le prescrizioni ed i livelli di servizio previsti nelle regole tecniche;
  - c) la completa, efficiente e tempestiva manutenzione delle dotazioni tecnologiche, impegnandosi a correggere tutte le criticità emergenti nonché a rimuovere i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo, che si dovessero verificare nel periodo di utilizzo, sia negli impianti sia nelle apparecchiature.
4. Il legale rappresentante e gli altri componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa concessionaria sono tenuti a rinnovare annualmente, entro il 31 gennaio, a partire dal 2014, la dichiarazione di insussistenza nei loro confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956. Ferma restando la sussistenza dei predetti requisiti, analoghe dichiarazioni devono essere rese in caso di modifica degli amministratori e dei legali rappresentanti, entro un mese dalla loro nomina, nonché da parte degli altri soggetti indicati nell'articolo 2, comma 3 bis, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.



## Allegato 7 – Obblighi e responsabilità del concessionario 3 di 9


---



### ADEMPIMENTI CONTABILI

1. Il concessionario è tenuto a:

- a) redigere il bilancio sociale, anche secondo le eventuali indicazioni fornite da AAMS, e a consegnare ad essa entro 15 giorni dall'approvazione il bilancio di esercizio e le rendicontazioni contabili trimestrali relative alla società concessionaria e a quelle dalla stessa controllate, necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una primaria società di revisione contabile;
- b) trasmettere ad AAMS, entro quattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, il documento attestante l'avvenuta certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale conformi alle norme dell'Unione europea, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l'intera durata della convenzione;
- c) sottoporre ad autorizzazione preventiva di AAMS le operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario, suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale determinato con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, fermo l'obbligo, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione di bilancio;
- d) trasmettere, con frequenza annuale, anche con modalità telematiche, ad AAMS il quadro informativo minimo dei propri dati economici, finanziari, tecnici e gestionali, secondo quanto specificato con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 30 giugno 2011, n. 1861/Strategie/UD;
- e) trasmettere ad AAMS per l'approvazione, entro tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno, l'inventario dei beni;
- f) presentare il conto giudiziale relativamente ai flussi finanziari inerenti agli importi a qualunque titolo derivanti dalla raccolta di gioco e riconosciuti a terzi e al compenso del concessionario, ai sensi della Legge di contabilità generale e del relativo Regolamento, secondo il modello comunicato da AAMS.




## Allegato 7 – Obblighi e responsabilità del concessionario 4 di 9

---



### ADEMPIMENTI DI GESTIONE

1. Il concessionario è tenuto per l'intera durata della concessione e del periodo di gestione obbligatoria di cui all'articolo 25, comma 9 dello Schema di Convenzione:
  - a) all'immediata ed integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo ovvero di suo aumento, su motivata richiesta di AAMS, nel caso in cui lo sviluppo delle attività e delle funzioni in concessione lo richieda;
  - b) alla preventiva comunicazione ad AAMS, per le valutazioni di competenza, delle modifiche della composizione dei propri organi societari, nonché, nel caso di gestione dei negozi dei giochi tramite organizzazione di terzi, degli estremi dei relativi responsabili e dell'ubicazione delle sedi operative;
  - c) a mantenere la sede legale in Italia o in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;
  - d) a mantenere il possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, individuati con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
  - e) a mantenere nello statuto del concessionario la previsione di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi nonché per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
  - f) a mantenere la residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware, software, dedicate alle attività oggetto di concessione in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;
  - g) a mantenere il rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
  - h) a mantenere il controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, sempre in capo a un soggetto che, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 78, lettera b), punto 10, della L. 13 dicembre 2010, n. 220, abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:




## Allegato 7 – Obblighi e responsabilità del concessionario 5 di 9

---



- i. patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, almeno pari all'importo determinato dal Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD; per ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale del concessionario;
  - ii. sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;
  - iii. se la sede del concessionario è in Italia all'atto dell'aggiudicazione della concessione, assicurarne il mantenimento nel territorio, anche ai fini fiscali, nonché il mantenimento nel medesimo territorio delle competenze tecnico organizzative dello stesso concessionario, impegnandosi formalmente ad assicurare al concessionario i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla convenzione e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;
  - iv. composizione dell'organo amministrativo, nella misura richiesta, con amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 78, lettera a), punto 5), della L. 13 dicembre 2010, n. 220 e aventi altresì, ricorrendo il caso, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in mercati regolamentati.
2. Il concessionario, previa autorizzazione di AAMS, può destinare a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione la extraprofittabilità generata in virtù della prestazione di finanziamento o garanzia a favore di società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo restando il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui al Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD.
  3. Ai fini della richiesta di autorizzazione di cui al comma precedente, il concessionario ha l'obbligo di fornire ad AAMS la documentazione attestante l'extraprofittabilità certificata da una società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale tenuto da Consob, o comprovata da documentazione equipollente ed idonea nella Stato in cui è la sede legale.
  4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione AAMS, verificato preliminarmente il rispetto degli obblighi di investimento previsti dalla convenzione, valuta l'impatto della destinazione della extraprofittabilità di cui al comma 2, a scopi





## Allegato 7 – Obblighi e responsabilità del concessionario 6 di 9

---




diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione, sull'assetto societario generale del concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale come definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD.

5. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni nei limiti di quanto stabilito dalle competenti autorità. Si impegna inoltre ad inserire nei contratti sottoscritti da terzi a qualsiasi titolo interessati all'esercizio dei giochi oggetto della convenzione, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi nei casi di omissione, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume parimenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il concessionario si impegna altresì, a dare immediata comunicazione ad AAMS ed alla Prefettura – Ufficio del Governo competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce causa di decadenza dalla concessione.

### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RACCOLTA DEI GIOCHI

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina vigente in materia dei singoli giochi pubblici oggetto della concessione da quella relativa alle attività connesse alla raccolta dei giochi medesimi.
2. Al concessionario è fatto divieto di accettare la raccolta di giochi pubblici in locali diversi dai negozi e con modalità diverse dalla raccolta fisica del gioco, fatta salva la possibilità per AAMS di autorizzare il concessionario, in occasione di manifestazioni di particolare rilievo, e limitatamente allo svolgimento delle stesse, all'apertura di luoghi di vendita temporanei per la raccolta e l'accettazione di giochi pubblici. AAMS con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio di detta autorizzazione.
3. Il concessionario è altresì tenuto a:




## Allegato 7 – Obblighi e responsabilità del concessionario 7 di 9

---



- a) assicurare ai negozi il costante aggiornamento professionale, concernente le disposizioni normative ed i regolamenti dei giochi pubblici, le attività di commercializzazione degli stessi, nonché l'interpretazione degli eventuali messaggi trasmessi dal totalizzatore nazionale e la gestione ed utilizzo delle apparecchiature tecnologiche, incluse le procedure di gestione delle eventuali anomalie di funzionamento della rete telematica e dei terminali di gioco;
  - b) fornire regolarmente ai negozi i materiali di supporto necessari per la raccolta dei giochi pubblici, nonché i materiali di comunicazione al giocatore e di comunicazione istituzionale e di prodotto dei giochi pubblici;
  - c) trasmettere al sistema centrale di AAMS le informazioni, i dati e la contabilità relativi all'attività di gioco specificati con Decreto Direttoriale protocollo 1861/Strategie/UD del 30 giugno 2011;
  - d) adottare o mettere a disposizione strumenti e accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, per l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché per l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai provvedimenti di AAMS.
4. Il concessionario è tenuto a garantire la continuità del servizio presso ciascun negozio. La sospensione del servizio in uno o più negozi, non dipendente da cause di forza maggiore o da giustificato motivo, per un periodo di tempo parziale, se non autorizzata da AAMS, comporta:
- la facoltà di AAMS di adottare un provvedimento di decadenza dal relativo diritto, se la sospensione avviene in uno stesso negozio per più di dieci giorni, anche non continuativi, nell'anno solare;
  - la decadenza dal relativo diritto, nonché l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 22 dello Schema di convenzione, se la sospensione è superiore a trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare.

Nel caso in cui il concessionario, senza autorizzazione di AAMS, interrompa la raccolta delle giocate in tutti i negozi, AAMS procede alla decadenza dalla concessione.



## Allegato 7 – Obblighi e responsabilità del concessionario 8 di 9

---



### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RETE DEI NEGOZI

1. L'attivazione della rete dei negozi è subordinata alla realizzazione, da parte del concessionario, della configurazione di rete, in conformità con quanto previsto dalle regole tecniche, alla redazione della relazione tecnica ed all'esito positivo della verifica di cui all'articolo 19 dello Schema di Convenzione.
2. Il concessionario si avvale di fornitori del servizio di connettività che rispettino i requisiti previsti nelle regole tecniche e comunica i loro dati identificativi ad AAMS entro la data della verifica di cui all'articolo 19 dello Schema di Convenzione.
3. Il concessionario è tenuto a completare l'attivazione della rete dei negozi entro 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione.
4. Il mancato esercizio dei diritti per l'attivazione dei negozi entro il termine di cui al precedente comma 3, ne determina la decadenza.
5. Il concessionario, relativamente alla conduzione della rete dei negozi, oltre ad osservare le prescrizioni previste nella convenzione, nelle regole amministrative e nelle regole tecniche, si impegna espressamente a:
  - a) garantire la continuità dell'esercizio della concessione, relativamente alla regolare raccolta dei giochi pubblici tramite la rete dei negozi;
  - b) assicurare il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente da parte dei negozi;
  - c) subordinare l'attivazione di ciascun negozio all'esito positivo della verifica amministrativa di cui all'articolo 20 dello Schema di Convenzione, effettuata da AAMS;
  - d) attivare la connessione dei negozi alla rete telematica, in conformità con quanto previsto dalle regole tecniche;
  - e) comunicare ad AAMS, per la preventiva autorizzazione, secondo le modalità da questa indicate con apposito provvedimento, le informazioni relative ai negozi dei cui diritti è titolare nonché i casi di cambio di ubicazione o di titolarità del gestore del negozio. Il cambiamento di ubicazione è subordinato all'esito positivo della verifica amministrativa di cui al successivo articolo 20;



## Allegato 7 – Obblighi e responsabilità del concessionario 9 di 9

---



- f) controllare la correttezza dell'attività esercitata dai negozi, verificando l'esistenza di eventuali comportamenti illegali od irregolari da segnalare ad AAMS unitamente ai provvedimenti intrapresi ai fini della loro rimozione;
- g) osservare, a sue spese e con assunzione degli oneri connessi, gli adempimenti conseguenti all'attivazione e conduzione delle attività connesse all'esercizio della concessione, ponendo in essere gli adeguamenti ed ampliamenti tecnologici necessari;
- h) comunicare ad AAMS, su sua richiesta, tutte le informazioni utili a valutare le modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete dei negozi, con particolare riferimento alle funzioni di customer service e di logistica distributiva, relativamente alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco;
- i) esercitare, per sé o per terzi, attraverso la rete di raccolta del gioco, attività strumentali o collaterali a quella di gioco, nonché valorizzare le immobilizzazioni ovvero le infrastrutture occorrenti per la raccolta del gioco nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nelle regole tecniche e solo previa autorizzazione di AAMS, alla cui approvazione sono altresì sottoposti gli schemi di atti, anche negoziali, che i concessionari adottano per la disciplina dell'esercizio delle predette attività. Detti atti devono prevedere tassativamente una data di scadenza coincidente con quella della concessione ed una clausola di automatica risoluzione anticipata nei casi di revoca o decadenza della concessione stessa. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del concessionario per eventuali danni conseguenti agli utilizzi di cui alla presente lettera i).

## Allegato 8 – Modifiche della titolarità della concessione

---

1. È vietata la cessione in forma diretta della titolarità della concessione e dei diritti sui negozi.
2. È vietata la cessione parziale di quote di partecipazione delle società titolari di concessione ad altro concessionario ovvero a soggetti che possiedono quote di partecipazione del capitale di altre società titolari di concessione, con esclusione della vendita e del collocamento di azioni presso un mercato finanziario regolamentato.
3. Il concessionario, a pena di decadenza, s'impegna a comunicare ad AAMS, ai fini dell'autorizzazione preventiva, la trasformazione della forma giuridica, la fusione, la scissione, il trasferimento dell'azienda, il mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, lo scioglimento della società, con esclusione della vendita e del collocamento delle azioni del concessionario presso un mercato finanziario regolamentato, ed ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata, all'atto della sottoscrizione della convenzione, con la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione preventiva, AAMS valuta l'impatto dei mutamenti soggettivi di cui al comma 3 sull'assetto societario generale del concessionario, con riguardo tra l'altro al rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale, del rapporto di indebitamento e di idonea patrimonializzazione, come definiti con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011 n. 1845/Strategie/UD. AAMS accerta altresì ai fini dell'autorizzazione, che il concessionario all'atto delle operazioni di modifica soggettiva non si trovi in una situazione di inadempienza di una o più delle obbligazioni derivanti dalla convenzione, che il soggetto risultante dalle predette operazioni si accoli eventuali debiti anche previa prestazione di adeguata garanzia, che sia in possesso dei requisiti e rispetti gli obblighi previsti dalle regole amministrative e dalle regole tecniche della procedura selettiva, nonché dai relativi allegati e dalla convenzione.